

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Ubalducci Giovanna

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 67 DEL 16/11/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/11/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Ufficio Segreteria – Affari Generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigenti del Settore 2 (Patrimonio) e del Settore 1 (Bilancio)

Dalla Residenza Municipale, li 17 novembre 2011

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 1107/11 DEL 11.10.2011 NOTIFICATO IN DATA 04.11.2011. OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE.

L'anno duemilaundici, il giorno sedici, del mese di novembre, alle ore 09:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/11/2011 al 03/12/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	G
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 2

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Si raggiunge il numero legale alle ore 9,30 in cui risultano presenti gli Assessori Cibelli e Ubalducci.

Ora gli Assessori presenti e partecipanti alla seduta sono n. 4.

Il Sindaco e il Vicesindaco sono assenti giustificati.

Assume le funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto comunale, la dott.ssa Ubalducci Giovanna.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 90 (proponente: Sindaco) predisposta in data 15/11/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 15/11/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 15/11/2011 dalla Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 90

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 DEL 15/11/2011

ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 1107/11 DEL 11.10.2011 NOTIFICATO IN DATA 04.11.2011. OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

LA GIUNTA

PREMESSO:

- con atto di citazione notificato in data 12.06.2007 i sigg.ri OMISSIS, nonché la società OMISSIS ed il Condominio OMISSIS, in qualità di proprietari del complesso immobiliare, sito in Cattolica, Piazza della Repubblica n. 10, evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini il Comune di Cattolica per ivi udirsi accertare e dichiarare la responsabilità del Comune in quanto ente proprietario e “custode” della suddetta Piazza della Repubblica e quindi responsabile ai sensi dell'art. 2051 Codice Civile o comunque, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile, essendo l'Amministrazione comunale venuta meno al relativo obbligo di custodia e manutenzione, per i danni cagionati alle strutture murarie o ai serramenti a causa delle continue e copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal suolo soprastante;

- con l'atto introduttivo del giudizio gli attori rassegnavano testualmente le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare la responsabilità del Comune di Cattolica nel verificarsi dei fatti per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto condannare il medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di ogni e qualsivoglia danno in favore degli attori, per i motivi ed il titolo e nella misura di cui in narrativa, ossia € 7.794,94 in favore del Condominio OMISSIS, in persona dell'Amministratore pro tempore, € 1.530,00 in favore del Sig. OMISSIS, € 1.870,00 in favore del Sig. OMISSIS, € 2.032,00 in favore della Sig. OMISSIS, €13.716,00 in favore della società OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e così dunque in complessivi € 26.942,94 ovvero quelle*

maggiori o minori somme che dovessero risultare ad istruttoria ultimata, oltre interessi e rivalutazione monetaria; condannare altresì il convenuto medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei maggiori danni, costituenti aggravamento di quelli già indicati, subiti dagli immobili degli attori nelle more del giudizi, dal tempo della C.T.U. oggetto dell'accertamento tecnico preventivo sino alla decisione sul merito, danni da valutarsi in via equitativa dal Giudice ovvero così come risulteranno ad istruttoria espletata; condannare infine il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, a procedere alla sistemazione a regola d'arte della pavimentazione e delle guaine soprastanti gli immobili degli attori, nonché alla pulizia ed alla manutenzione delle caditoie e del sistema di scolo delle acque meteoriche, così da evitare in futuro nuove infiltrazioni in danno degli odierni attori. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”;

- la causa veniva iscritta al n. R.G. 3767/2007;

- con Deliberazione G.M. n. 122 del 17.10.2007 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: A) in via preliminare ed in rito, fissare altra udienza ai sensi dell'art 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa dei terzi (Hera s.p.a.) nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c.; B) nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto; B1) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione sub. B), accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società Hera s.p.a., corr.te in Bologna, di tenere indenne e manlevare il Comune di Cattolica dai danni da infiltrazione d'acqua derivati agli attori in conseguenza della mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti di Piazza della Repubblica; B-2) in gradato subordinate, accertare e dichiarare che i danni da infiltrazione d'acqua subiti dagli attori in conseguenza della mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti di Piazza della Repubblica sono da imputare, in via esclusiva o per la parte che si riterrà di Giustizia, alla società Hera s.p.a., corr.te in Bologna, a titolo di responsabilità extracontrattuale, con il conseguente diritto di regresso del Comune di Cattolica nei confronti di detta società per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dallo stesso Comune, a titolo di responsabilità solidale, ai danneggiati; C) in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore del Comune di Cattolica.”;*

- autorizzata e notificata la chiamata in causa del terzo, si costituiva OMISSIS s.p.a., contestando la domanda svolta nei suoi confronti e rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta: in via principale e nel merito, respingere la domanda di manleva svolta dal Comune di Cattolica in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande spiegate nei confronti di Hera s.p.a., accertata e dichiarata la corresponsabilità del Comune di Cattolica nella causazione dell'evento dannoso condannare lo stesso, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in via solidale con Hera s.p.a., in proporzione alle rispettive responsabilità, di quanto riconosciuto agli attori a titolo di danni. Con vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorari della presente causa.”;*

- con Ordinanza del 28.11.2008 il G.I. disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando il geom. OMISSIS (stesso perito che aveva in precedenza effettuato l'Accertamento Tecnico Preventivo, svoltosi in contumacia del Comune);

- che ad istruttoria completata il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, la tratteneva;

- che con sentenza n. 1107/11 depositata in data 12.10.2011 il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3767/2007, così provvedeva: *“a) dichiara la responsabilità del Comune di Cattolica nella causazione dei danni per cui è causa; di conseguenza lo condanna a titolo risarcitorio al pagamento delle seguenti somme: € 2.338 in favore di OMISSIS; € 3.460 in favore di OMISSIS; € 26.140 in favore di OMISSIS.; € 3.138 in favore di OMISSIS; € 2.400 in favore del Condominio OMISSIS, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo; b) dichiara inammissibile la domanda svolta dagli attori nei confronti di OMISSIS S.p.a.; c) condanna Hera a manlevare il Comune di Cattolica dalle somme da questo dovute agli attori per i danni derivanti da infiltrazioni d'acqua dovute alla mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti di Piazza della Repubblica, per un importo complessivo di €. 7.047,7, che il Comune è tenuto a corrispondere agli attori in forza delle presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo; d) condanna il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida in €. 6.000 per onorari, €. 2.578 per competenze e €. 426 per spese, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge; e) compensa integralmente le spese legali tra il Comune di Cattolica ed OMISSIS S.p.a.; f) pone definitivamente a carico del Comune di Cattolica le spese sostenute dagli attori per il procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 4787/2006, pari ad €. 5.154,94; g) condanna OMISSIS S.p.a. al pagamento di un terzo delle spese di c.t.u., ponendole per la rimanente parte definitivamente a carico del Comune convenuto.”;*

Visto l'atto di precetto notificato in data 04.11.2011 (prot. n. 30522) presso la civica residenza, con cui si intima il Comune di Cattolica di pagare entro e non oltre dieci giorni la complessiva somma di € 57.007,95, oltre alle spese di registrazione così come saranno conteggiate dall'Agenzia delle Entrate, interessi, spese di notifica e tutte le successive occorrendo ed avvertendo che, trascorso inutilmente il termine suindicato, si procederà ad esecuzione forzata;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e) della Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica, secondo il quale l'Ufficio "cura la fase preparatoria dei provvedimenti di decisione in merito alla resistenza in giudizio ed alla attivazione delle azioni giudiziarie: limitatamente a detti fini, l'Avvocato coordinatore esercita le funzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredando il parere di regolarità tecnica di una specifica proposta formulata sulla base delle risultanze istruttorie all'esito della procedura descritta al successivo art. 12;”;

Visto l'art. 12 della Convenzione (Procedure di gestione del contenzioso e rapporti tra l'Ufficio unico di Avvocatura e gli uffici amministrativi degli enti convenzionati);

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 32 del 14.11.2011 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico legale;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato che per espresso disposto dell'art. 14 del D.L. 31.12.1996, n.

669 “*Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell'atto di precetto*”.

Ritenuto necessario, utile e doveroso procedere alla tutela dei legittimi interessi dell'Amministrazione, agendo in opposizione al notificato precetto;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di proporre opposizione al precetto notificato in data 04.11.2011 (prot. n. 30522);

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione nella causa predetta, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale, al quale è demandata la sottoscrizione della procura speciale alla lite;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed ai Dirigenti del Settore 2 (Patrimonio) e del Settore 1 (Bilancio).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.